

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1965

Norme per il decentramento nei pagamenti
delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le attività assistenziali esplicate dal Ministero dell'interno assume particolare risalto, per le alte finalità sociali che vi ineriscono e per l'importanza organizzativa e funzionale che lo caratterizza, il settore dell'assistenza minore, nell'ambito del quale gli interventi ministeriali si concretano, tra l'altro, nell'erogazione di contributi finanziari a favore di istituzioni che attuano l'assistenza estiva ed invernale di minori bisognosi mediante l'organizzazione e la gestione di colonie, campeggi, asili, refezioni e doposcuola.

Per la detta attività di finanziamento, infatti, è stanziato annualmente un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, destinato, appunto, come si legge nella rubrica del capitolo, a « concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati »; tale stanziamento, per il corrente anno finanziario 1965, ammonta a lire 4.750.000.000.

Il sistema di pagamento dei suddetti contributi consiste nell'emissione da parte dell'Amministrazione centrale di mandati diretti a favore degli enti beneficiari e l'erogazione, sul piano pratico, si articola in due momenti, in quanto, sulla base di piani provinciali predisposti dalle Prefetture, il Ministero dispone un primo acconto, in misura percentuale della sovvenzione concessa, e successivamente dispone il saldo, a seguito di presentazione di apposita documentazione contabile da parte dell'ente interessato.

Tale procedimento, anche per i vari adempimenti di controllo preventivo che esso implica, si è da tempo manifestato inadeguato rispetto a quelle esigenze di speditezza nell'azione di finanziamento che particolarmente si manifestano in questo speciale servizio della pubblica assistenza.

Ove, infatti, si tenga conto, da un lato, che le attività assistenziali in argomento hanno carattere stagionale essendo limitate a determinati periodi dell'anno e, dall'altro, che l'organizzazione e la gestione sia di co-

lonie per l'assistenza estiva, sia di asili, refezioni o doposcuola per l'assistenza invernale comporta oneri finanziari cospicui, ai quali gli enti generalmente non possono far fronte senza un'adeguata sovvenzione da parte dello Stato, appare evidente la necessità che l'intervento statale raggiunga la sua destinazione nel più breve tempo possibile, di talchè gli enti medesimi siano posti in grado di assolvere ai propri impegni con tempestività e con efficiente funzionalità.

Nell'attuale sistema di pagamento, invece, gli enti che devono operare vengono in possesso del contributo statale a distanza, non di rado, di notevole lasso di tempo dal momento in cui la sovvenzione è stata disposta; il che comporta, ovviamente, serie difficoltà specie per quegli istituti che non dispongono in proprio di mezzi sufficienti ad anticipare le spese.

Il disegno di legge che si è predisposto è ispirato, pertanto, al precipuo intendimento di eliminare le remore suaccennate e quindi di perfezionare l'organizzazione del settore assistenziale di cui si tratta; esso

appare valido a realizzare, ad un tempo, una maggiore sollecitudine e tempestività nel pagamento dei contributi ed uno opportuno alleggerimento dei servizi centrali, che ora sono congestionati dall'ingente mole dei provvedimenti diretti di loro competenza.

Il provvedimento normativo proposto risponde, in sostanza, a quei criteri di decentramento funzionale e di snellimento delle procedure amministrative che costituiscono indirizzi attuali e generali dell'azione dei pubblici poteri.

Con l'articolo unico che si propone, infatti, mentre viene tenuta ferma la competenza dell'Amministrazione centrale (Ministero dell'interno) in ordine alla determinazione concessiva dei contributi, in vista della notevole varietà di situazioni e di esigenze che caratterizza l'attività assistenziale di cui si tratta, viene nel contempo decentrata agli organi periferici (Prefetti) l'esecuzione dei pagamenti, con le modalità fissate nella legge 17 agosto 1960, n. 908, decentrandosi altresì il controllo preventivo dalla Ragioneria centrale alle Ragionerie provinciali dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad Istituti, Enti, Associazioni e Comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi è decentrato alle Prefetture con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.